

Abbattimento di suidi

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV 20 ottobre 2021, n. 3120 - Cabrini, pres.; Caminiti, est. - Associazione Vittime della Caccia (avv. Rizzato) c. Comune di Montagnareale (n.c.).

Caccia e pesca - Caccia - Abbattimento di suidi.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Fatti rilevanti di causa.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l'Associazione ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Montagnareale con il quale è stato disposto l'abbattimento dei suidi demandandolo: i) alle *“forze di Polizia presenti sul territorio”*; ii) al *“personale qualificato (Istruttori di tiro abilitati all'utilizzo di arma lunga)”*; iii) ai *“cacciatori aderenti a specifiche associazioni”*; sotto la supervisione dell'Ufficio di Polizia Locale e delle Autorità locali di Pubblica Sicurezza. Come risulta dai *“considerata”* dell'ordinanza, l'Amministrazione locale, oltre a richiamare genericamente le leggi regionali sulla disciplina della caccia, fonda l'ordine di rimozione sull'art. 54 del D.lgs n. 267/2000 (c.d. TUEL) che disciplina le ordinanze contingibili e urgenti.

Avverso la suddetta Ordinanza - ritenendola illegittima - l'odierna ricorrente (chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia), proponeva ricorso per i seguenti motivi di diritto: 1) *violazione dell'art. 19, comma 2, della L. 157/92*, atteso che il Comune resistente avrebbe demandato, tra le altre categorie, anche ai *“cacciatori aderenti a specifiche associazioni”* il compito di abbattere i cinghiali con gli strumenti di caccia normalmente utilizzati per l'attività venatoria; 2) *violazione dei presupposti per l'emanazione di ordinanze extra ordinem*, atteso che l'ordinanza sindacale adottata per l'abbattimento di *“suidi”* difetterebbe di tutti i presupposti stabiliti dall'art. 54 del TUEL e in particolare non sussisterebbe alcuna emergenza e sarebbe priva della c.d. provvisorietà; 3) *eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria*, atteso che il Sindaco non avrebbe compiuto alcuna istruttoria in merito alla vicinanza dei cinghiali al centro abitato e alle generiche lamentele dei cittadini (asseriti *“danni arrecati alle colture”* in base a *“segnalazioni di cittadini”*), senza in alcun modo riferire il numero di animali che sarebbe stato avvistato, la data di tali avvistamenti, l'allarme sociale che tali avvistamenti avrebbero provocato nella popolazione, e il perché tali animali costituirebbero un pericolo per la sicurezza delle persone; 4) *eccesso di potere per difetto di motivazione*, atteso che l'ordinanza impugnata non indicherebbe il numero di animali che dovrebbe essere soppresso per eliminare i rischi paventati dall'autorità comunale; così come formulata, l'ordinanza consentirebbe ai cacciatori di sterminare tutti i suidi presenti nel territorio comunale.

All'udienza camerale del 7 ottobre 2021 nessuno è comparso e il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

2. Legittimazione ad agire dell'Associazione.

Il Collegio, preliminarmente, osserva che l'associazione ricorrente è legittimata ex art. 100 c.p.c., all'impugnazione degli atti di cui in epigrafe, come reso evidente dall'art. 2 dello Statuto, in quanto associazione di protezione ambientale, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 349/1986; risulta pertanto verificata la conseguente legittimazione ad impugnare l'ordinanza contingibile e urgente, n. 24 del 28 luglio 2021, assunta ai sensi dell'art. 54 TUEL con la quale il Comune di Montagnareale ha disposto l'abbattimento dei suidi.

3. Sul primo motivo di ricorso – violazione dell'art. 19 della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 e dell'art. 4 della Legge regionale n. 33 del 1997.

Il motivo di ricorso è fondato.

L'Amministrazione locale, per la risoluzione del problema riguardante la presenza di cinghiali sul territorio comunale, ha attribuito (oltre che alle *“forze di Polizia presenti sul territorio”* e agli *“Istruttori di tiro abilitati all'utilizzo di arma lunga”*) ai *“cacciatori aderenti a specifiche associazioni”* e ciò in violazione della normativa in materia.

In particolare, secondo l'art. 19 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992 *“Le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio”*.



Negli stessi termini è previsto dalla norma regionale art. 4 della Legge Regionale n. 33 del 1997 che stabilisce espressamente che *“Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni”*.

Il fine del legislatore è quello di attribuire in via esclusiva un simile funzione (alquanto delicata per la pubblica incolumità del luogo) a pubblici ufficiali professionisti del settore.

Il Comune di Montagnareale, invece, ha affidato a soggetti diversi il compito di abbattere i cinghiali, ovvero *“cacciatori aderenti a specifiche associazioni”*.

Al riguardo, è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria che, anche qualora si ritenesse - in via di mera ipotesi - legittimo l'ordine di abbattimento, in nessun caso il provvedimento avrebbe potuto autorizzare genericamente tutti cacciatori (anche se facenti parte di specifiche associazioni e muniti di assicurazione) a darvi esecuzione posto tale attività si porrebbe in aperto contrasto con la disposizione normativa di cui all'art. 19 della legge n. 157/92, che indica in modo tassativo i soggetti abilitati ad intervenire nell'ambito dei piani di abbattimento (vedi T.a.r. Lazio-Roma, sez. II, 15 gennaio 2014, n. 525; T.a.r. Emilia-Romagna – Bologna, sez. II, 12/12/2012, n. 748; T.a.r. Veneto – Venezia, sez. II, 19 ottobre 2007, n. 3357).

4. Sul secondo motivo di ricorso - violazione dei presupposti per l'emanazione di ordinanze extra ordinem.

Il Collegio osserva che l'ordinanza *extra ordinem* ex art. 54 TUEL con la quale viene disposto l'abbattimento dei cinghiali dal Sindaco del Comune di Montagnareale difetta di tutti i presupposti stabiliti dalla legge ossia l'emergenza e la provvisorietà (vedi su tutte T.a.r. Sicilia-Palermo, sez. I, 4 aprile 2012, n. 714, che proprio affrontando un caso del tutto simile a quello in esame ha stabilito che *“il potere di emanare un'ordinanza contingibile e urgente “deve risultare circoscritto temporalmente alla effettiva sussistenza della causa di emergenza, e non porsi quale strumento di regolazione strutturale dell'assetto di interessi sottostante”*).

L'Ente comunale di contro non ha indicato alcun termine finale di efficacia dell'ordinanza impugnata.

5. Sul terzo e quarto motivo di ricorso - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Ai sensi dell'art. 74 c.p.a., il Collegio richiama il precedente giurisprudenziale conforme, richiamato peraltro dalla difesa della ricorrente (vedi T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. I, 18 maggio 2010, n. 6898), e del tutto sovrapponibile al caso di specie, secondo cui *“L'ordinanza contingibile ed urgente con cui l'Amministrazione comunale resistente ha autorizzato l'abbattimento dei maiali domestici inselvatichiti allo stato brado in tutto il territorio comunale, infatti, non appare supportata da un'adeguata istruttoria e motivazione dei presupposti di fatto eventualmente legittimanti la sua adozione ed integranti il paventato pericolo per l'incolumità pubblica dei cittadini”*.

In particolare, sul difetto di istruttoria è stato precisato che: *“Non è dato di sapere, infatti, quanti siano gli esemplari della specie in questione e quale sia l'eventuale sovrannumero rispetto all'ottimale equilibrio ecologico”*.

Sotto tale profilo, si legge ancora che: *“L'ordinanza gravata, poi, fa generico riferimento ad una presunta pericolosità “che alcune specie hanno manifestato direttamente, in diversi casi, aggredendo le persone”, senza dare concretamente conto di quanti e quali siano stati i casi di aggressione agli esseri umani nel corso degli ultimi anni in cui la predetta situazione di pericolo si è protratta”*.

Con particolare riferimento, invece, al difetto di motivazione, il Collegio conclude affermando che quanto riportato, in termini di istruttoria procedimentale, nell'ordinanza dall'Amministrazione locale: *“non appare sufficiente a motivare il potenziale abbattimento generalizzato di tutta la specie insistente sul territorio (evenienza, questa, astrattamente verificabile, posto che non è stato previsto alcun contingentamento numerico)”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e, per l'effetto, deve essere accolto.

6. Regime delle spese di giudizio.

Ritiene il Collegio di poter dichiarare le spese irripetibili nei confronti del Comune visto che il ricorso è stato deciso in assenza di opposizione dell'Amministrazione intimata.

Sussistono però i presupposti per l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese irripetibili.

Ammette la parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, mandando alla Segreteria di trasmettere il presente provvedimento all'Amministrazione finanziaria per le verifiche di legge.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

(Omissis)